CONVENZIONE PER STAGE/TIROCINI

(Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 142/1998)

TRA

Il Conservatorio Statale di Musica "*E. F. Dall'Abaco*" di Verona, che ha la titolarità del Master annuale di "Regia d'Opera", gestito da Verona Accademia per l'Opera Italiana (MIUR 01/10/2008, prot. n. 6873), con sede in Via Massalongo n. 2 - 37121 Verona (VR), C.F./Partita IVA 80012500239, d'ora in poi denominato "**soggetto promotore**", rappresentato dal Direttore, M° Federico Zandonà, nato a Vicenza (VI), il 24/08/1968

E

Il Comune di Rovigo, con sede in Piazza Vittorio Emanuele II n. 1, 45100 Rovigo, C.F./Partita IVA 00192630291 d'ora in poi denominato "**soggetto ospitante**", rappresentato dalla Dirigente del Settore *"Politiche Sociali e per la Famiglia, Politiche per la casa, Politiche del Lavoro, Volontariato, Pari opportunità, Sussidiarietà, Istruzione, Università, Sport, Politiche giovanili e Associazionismo"* Dott.ssa Valeria Orna, nata a Verona (VR), il 28/12/1967

PREMESSO

a) che le parti riconoscono la validità del processo di formazione e si impegnano a portare a termine l'iniziativa con il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;

b) che, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati dall'art. 18, co. 1, lett. a) della L. n. 196/1997, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della L. n. 1859/1962;

c) quanto esplicitato nella vigente normativa, nei documenti europei e nazionali e in particolare;

VISTI

visti gli artt. 7 e 9 del D.P.R. n. 275/99 *"Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15 marzo 1997 n. 59";*
visto il D. Lgs. n. 59/2004;
visto l'art. 33 del D.M. n. 44/2001;
vista la Direttiva generale sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2006, Prot. n.5960/FR registrata dalla Corte dei Conti in data 1 agosto 2006 – registro 4 – foglio 294, del Ministero della Pubblica Istruzione, punto A.8 *"attivare le iniziative e gli interventi volti a riqualificare e modernizzare gli indirizzi di carattere umanistico e artistico";*
considerato che nel piano dell'Offerta Formativa è prevista la collaborazione tra Scuola, Università e istituti di Alta Formazione Artistica e Musicale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

CONSORZIO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA
Stradone San Fermo, 28 - 37121 Verona, Italy
www.veronaaccademiaopera.it - info@veronaaccademiaopera.it
Tel. +39 045 8031012 - Part. Iva 04002790238 - Cod.Fisc 93202020231

ART. 1

In applicazione delle norme e delle considerazioni in premessa che fanno parte integrante della presente convenzione e ai sensi dell'art. 18 della L. n. 196/1997, il **soggetto ospitante** si impegna ad accogliere presso la sua struttura (le sue strutture) studenti iscritti al Master in "Regia lirica" affinché possano svolgervi le attività didattiche di tirocinio e di laboratorio ad esso collegate ai sensi dell'art. 18 della L. n. 196/1997.

ART. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 18, co. 1, lett. d) della L. n. 196/1997, non costituisce rapporto di lavoro. La presente convenzione non implica alcun onere di spesa per la **struttura ospitante** nei confronti del tirocinante;
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutor designato dal **soggetto promotore**, in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile indicato dal **soggetto ospitante**, che indirizza e segue ciascun tirocinante per tutto il periodo programmato e collabora con il tutor (designato dal Conservatorio) sulle valutazioni finali;
3. Per ciascun tirocinante inserito nella struttura del **soggetto ospitante** in base alla presente Convenzione è predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il nominativo del tutor del soggetto proponente e del tutor del soggetto ospitante;
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di svolgimento dello stesso;
- le strutture (sedi, uffici, reparti) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi dell'assicurazione;

ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e d'orientamento **il tirocinante** è tenuto a:

- svolgere le attività contemplate nel progetto formativo di tirocinio;
- rispettare le norme in materia d'igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- certificare la propria idoneità sanitaria per l'accesso ai locali della **struttura ospitante;**
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati o informazioni acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- si impegna formalmente a garantire alle parti la massima riservatezza sui dati personali o sensibili, anche di terzi, di cui potrebbe venire a conoscenza in ragione dell'attività cui viene adibito sia durante sia dopo il periodo di tirocinio presso il **soggetto ospitante**. Si impegna altresì a non utilizzare, né direttamente e nemmeno indirettamente per conto proprio o di terzi, *know how*, notizie o informazioni riservate per scopi o finalità diversi da quelli che si rendono necessari per lo svolgimento dell'attività.

ART. 4

il **soggetto promotore** assicura di:

1. promuovere lo scambio di opportunità formative tra soggetto proponente e soggetto ospitante;
2. rilasciare, su richiesta dello studente, apposita certificazione a conclusione delle attività di tirocinio attestante la collaborazione tra soggetto ospitante e soggetto proponente;
3. presentare ai docenti e agli organi collegiali interessati gli esiti emersi nel corso delle attività di tirocinio secondo tempi e modalità concordati congiuntamente;
4. assicura per tutto il tempo del tirocinio il tirocinante contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore (Polizza n. 39421 AIG S.A.). Per quanto riguarda la copertura contro gli infortuni sul lavoro, il tirocinante è già coperto, in qualità di studente/laureando, ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. n. 156/1999 presso l'INAIL e quindi non occorre istituire una nuova posizione assicurativa;
5. si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale competenti per territorio in materia d'ispezione, nonché alle

rappresentanze sindacali aziendali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e d'orientamento;

6. assicura (autorizzato al trattamento dei dati degli allievi/o) che il trattamento dei dati personali del tirocinante è effettuato in osservanza di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento (UE) 679/2016 ed il **soggetto ospitante**, a sua volta, si impegna ad effettuare il trattamento dei dati del tirocinante secondo le disposizioni di legge vigenti e ad opera di soggetti appositamente incaricati, rispettando le finalità e le modalità del trattamento, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi e la natura dei dati e del loro conferimento;
7. si impegna a risolvere tempestivamente i problemi che dovessero sorgere in esecuzione della presente convenzione.

ART. 5

Il **soggetto ospitante** assicura:

- il regolare svolgimento del progetto e delle attività di tirocinio stabiliti dal **soggetto promotore** e concordati con il soggetto ospitante da parte degli studenti di cui alla presente convenzione;
- l'utilizzo gratuito, da parte degli studenti tirocinanti, delle ordinarie dotazioni del **soggetto ospitante** in rapporto agli obiettivi stabiliti dal progetto di tirocinio;
- la presenza e l'accoglienza degli studenti tirocinanti nelle strutture del soggetto ospitante per seguire e partecipare alle attività che vi vengono svolte e la loro presenza alle riunioni degli organi collegiali dello stesso soggetto ospitante qualora ciò sia previsto dal progetto di tirocinio e non sia in contrasto con la normativa vigente;
- la registrazione e la certificazione delle presenze dello studente alle attività di tirocinio;
- la stesura di giudizi di valutazione sulla qualità del processo formativo qualora richiesti;
- l'informazione relativa alla gestione della sicurezza secondo D. Lgs. n. 81/2008; ciascun tirocinante per essere ammesso nei locali della sede ospitante dovrà presentare gli attestati di formazione in materia di sicurezza e salute negli ambienti di lavoro nel rispetto dei contenuti didattici di cui al punto 4 dell'Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 (formazione generale e specifica), in funzione del settore ATECO dell'Amministrazione Comunale.
- l'informazione relativa alla gestione della privacy secondo le disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016;
- di impegnarsi, in caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi, facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal **soggetto promotore**;
- di garantire che sedi, impianti e attrezzature utilizzati per la realizzazione del tirocinio sono idonei ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni;
- di provvedere integralmente agli adempimenti formali e sostanziali di cui al D. Lgs n. 81/2008 e che sedi, impianti e attrezzature utilizzati per la realizzazione del tirocinio sono idonei ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. Nel caso di lavorazioni a rischio di malattia professionale, se la tipologia d'attività lo richiede, l'azienda sottoporrà lo stagista a visita medica preventiva presso il Medico Competente nominato, il primo giorno di stage per verificarne l'idoneità.

ART. 6

Le prestazioni concordate mediante la sottoscrizione della presente convenzione, comporteranno necessariamente un trattamento di dati personali da parte del **soggetto ospitante** per conto del **soggetto promotore**, effettivo titolare del trattamento così come definito all'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento Europeo in materia di protezione e trattamento dei dati (GDPR 2016/679).
Attraverso la sottoscrizione della presente convenzione, il **soggetto ospitante** assume il ruolo di **Responsabile del trattamento dei dati**, così come previsto dall'art. 28 del Regolamento Europeo in materia di protezione e trattamento dei dati (GDPR 2016/679).
In qualità di **Responsabile del trattamento** il **soggetto ospitante** dovrà attenersi alle indicazioni fornite dal Titolare anche successivamente rispetto alla sottoscrizione della presente convenzione.

I trattamenti affidati e per i quali viene ricoperto il ruolo di Responsabile del trattamento sono individuati dalla presente convenzione e ne rappresentano l'oggetto.
Con la sottoscrizione della presente convenzione, ciascuna parte si impegna a fornire adeguata informativa (ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016) ai propri collaboratori circa l'eventuale comunicazione e registrazione dei loro dati in archivi e banche dati dell'altra parte per l'agevolazione dell'esecuzione delle finalità previste dal presente contratto.

- **1. Finalità**

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione a quanto stipulato dalla presente convenzione tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto di collaborazione intercorrente tra il Titolare ed il Responsabile.

- **2. Durata**

Il trattamento avrà durata pari alla durata della presente convenzione. Alla scadenza o in caso di interruzione della collaborazione, il Responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del Titolare, ad eccezione di quanto necessario alla restituzione o alla cancellazione dei dati, operazione per la quale il Titolare dovrà necessariamente essere coinvolto.

- **3. Obblighi del Responsabile**

Con la sottoscrizione della presente nomina il Responsabile del trattamento dovrà impegnarsi per garantire la correttezza del trattamento nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati. Nello specifico il Responsabile dovrà:

- trattare e trasferire dati personali verso paesi extra UE soltanto previa istruzione documentata da parte del Titolare del trattamento; laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il Responsabile, questo dovrà informare il Titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali nonché per gestire eventuali richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- cancellare o restituire tutti i dati personali al Titolare del trattamento al termine del rapporto di collaborazione o in caso di mancato rinnovo a scadenza della convenzione, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal Titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- informare tempestivamente il Titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento.

- **4. Ulteriori soggetti**

Il responsabile del trattamento è autorizzato a ricorrere ad altro responsabile del trattamento per affidare a quest'ultimo parte delle attività oggetto della convenzione. Il responsabile dovrà in ogni caso scegliere e nominare l'ulteriore responsabile previo accertamento, sotto la propria responsabilità, della sussistenza di requisiti di capacità, affidabilità ed esperienza in capo a quest'ultimo, informando per iscritto il Titolare di ogni nuovo ulteriore responsabile, indicandone l'identità e i dati di contatto e le attività di trattamento delegate allo stesso. Il titolare entro 10 giorni a partire dalla data di ricevimento dell'informazione potrà opporsi esclusivamente per motivazioni relative alla normativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.
I dati personali che saranno trattati dal Responsabile esterno sono esclusivamente quelli necessari a dare esecuzione al presente contratto e riguarderanno esclusivamente i soggetti coinvolti nelle attività di trattamento previste.

- **5. Obblighi del Titolare**

Il Titolare del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il Responsabile fornendo istruzioni documentate in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati. Nel caso in cui il Titolare del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati esorterà il Responsabile al fine di sanare le anomalie individuate e, nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del presente contratto.
Per quanto non previsto si rinvia alla normativa europea vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali nonché alla normativa nazionale prevista in materia.

ART. 7

La presente Convenzione ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione e viene rinnovata tacitamente di anno in anno e si applicherà ad ogni tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Verona (VR), _____

Prot. n. _____

Firma e timbro per il soggetto promotore

IL DIRETTORE

(Prof. Federico Zandonà)

Firma e timbro per il soggetto ospitante

CONSORZIO VERONA ACCADEMIA PER L'OPERA ITALIANA
Stradone San Fermo, 28 - 37121 Verona, Italy
www.veronaaccademiaopera.it - info@veronaaccademiaopera.it
Tel. +39 045 8031012 - Part. Iva 04002790238 - Cod.Fisc 93202020231